



CITTA' DI TORINO

Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie
Settore Stranieri e Nomadi

***CAPITOLATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE
DI UN CENTRO DI ACCOGLIENZA PER DONNE STRANIERE
E DI UN SERVIZIO DI ASSISTENZA E SOSTEGNO PER
RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI.***

***PROCEDURA RISTRETTA
(aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa)***

***PERIODO
1 MAGGIO 2011 – 30 APRILE 2014***

Responsabile del procedimento: FRANCONI Angela M.

SOMMARIO

SEZIONE I - MODALITÀ DI GARA - ASPETTI PROCEDURALI.

ART. 1 - OGGETTO.....	3
ART. 2 - CONDIZIONI DI AGGIUDICABILITÀ.....	3
ART. 3 - DURATA E VALORE DEL CONTRATTO	3
ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE - AVVALIMENTO.....	4
ART. 5 - MODALITÀ DI GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	4
ART. 6 - PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	7
ART. 7 - GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA	10
ART. 8 - COMMISSIONE GIUDICATRICE	11
ART. 9 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE - RISERVA DI AGGIUDICAZIONE	11
ART. 10 -PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE.....	11
ART. 11 -GARANZIA DI ESECUZIONE	13
ART. 12 - SUBAPPALTO – CESSIONE DEL CONTRATTO.....	14

SEZIONE II - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO - ESECUZIONE DEL CONTRATTO ASPETTI GESTIONALI

ART. 13 – AMBITO TERRITORIALE – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO – PRESTAZIONI RICHIESTE.....	15
---	----

ASPETTI ORGANIZZATIVI

ART. 14- PERSONALE REQUISITI ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO.....	16
ART. 15 - TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA.....	17
ART. 16 - RESPONSABILITÀ - ASSICURAZIONI.....	18
ART. 17- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	18

APPLICAZIONE DEL CONTRATTO

ART. 18 -RAPPORTI FINANZIARI - PAGAMENTI	19
ART. 19 - IMPEGNO PREZZI.....	20
ART. 20 - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO - MODIFICHE DEL CONTRATTO	20
ART. 21 - CONTROLLI - SOGGETTI LEGITTIMATI - MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE.....	21
ART. 22 - CONTROLLO DI GESTIONE - STRUMENTI DI VALUTAZIONE.....	21
ART. 23 - PENALITÀ – ESECUZIONE IN DANNO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	22
ART. 24 - OSSERVANZA DI LEGGI E DECRETI	23
ART. 25 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI CREDITO	23
ART. 26 - SPESE D'ATTO, CONTRATTO ED ONERI DIVERSI	24
ART. 27 - FALLIMENTO O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DELLA TITOLARITA' DEL CONTRATTO.....	24
ART. 28 - DOMICILIO E FORO COMPETENTE	24
ART. 29 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - INFORMAZIONI.....	24
ALLEGATO 1) SPECIFICHE TECNICHE	25/27

GESTIONE DEL SERVIZIO DI UN CENTRO DI ACCOGLIENZA PER DONNE E DI UN SERVIZIO DI ASSISTENZA E SOSTEGNO PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI.

SEZIONE I - MODALITÀ DI GARA - ASPETTI PROCEDURALI

ART. 1 - OGGETTO

La Civica Amministrazione indice gara col sistema della procedura ristretta, in applicazione del D.Lgs. n. 163/2006, ai sensi degli artt. 60 e 61 del *Regolamento per la disciplina dei contratti* approvato dal C.C. in data 22.12.2008, nonché alle condizioni del presente Capitolato.

L'oggetto dell'affidamento di cui alla presente procedura consiste nella gestione dei seguenti servizi in unico lotto:

A): un centro di accoglienza, rientrante nella tipologia di strutture alloggiative previste dall'art. 40 del D. Lgs. 286/98 così come modificato dalla Legge 189/2002;

B): erogazione di interventi di assistenza, sostegno e aiuto all'integrazione sociale, ed eventuale rimpatrio volontario a favore di richiedenti asilo, rifugiati titolari di protezione sussidiaria o umanitaria, secondo le ulteriori modalità e specifiche tecniche di seguito definite nell'allegato 1).

I servizi oggetto della presente procedura, sono descritti nel presente Capitolato e nell'allegato 1), e saranno aggiudicati con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006. I contratti avranno per oggetto la fornitura e l'esecuzione dei citati servizi.

ART. 2 - CONDIZIONI DI AGGIUDICABILITÀ

Le specifiche tecniche relative ai servizi di cui all'art. 1 del presente Capitolato ineriscono a:

- Beneficiari degli interventi;
- Numero posti letto per accoglienza residenziale femminile;
- Funzionamento del servizio;
- Personale;
- Locali;
- Caratteristiche del servizio.

ART. 3 - DURATA E VALORE DEL CONTRATTO

La durata dell'affidamento dei servizi di cui all'art. 1 del presente Capitolato decorre dal 1 maggio 2011, o dalla successiva data di sottoscrizione del contratto e comunque dalla data di esecutività dell'atto relativo agli impegni di spesa e termina il 30 aprile 2014. La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di applicare l'art. 57 D. Lgs. n. 163/2006; in tal caso il concessionario deve integrare la garanzia definitiva entro il termine di avvio dei servizi oggetto di tale procedura di applicazione. Qualora i presupposti generali, legislativi, normativi o di ordinamento interno in base a cui si sono aggiudicati i citati servizi mediante la presente procedura subiscano variazioni incidenti in modo sostanziale sulla fornitura dei servizi stessi, previa assunzione di provvedimento motivato la Civica Amministrazione si riserva la facoltà

di recedere dal contratto con preavviso di giorni sessanta, senza che l'aggiudicatario abbia a pretendere alcun risarcimento o compensazione, a cui esso dichiara fin d'ora di rinunciare.

L'importo complessivo a base di gara è di Euro 485.593,35 IVA esclusa.

L'importo a base di gara comprende tutte le prestazioni descritte nel presente Capitolato e nell'allegato 1).

Relativamente all'offerta economica non sono ammesse offerte al rialzo. L'importo a base di gara è pertanto soggetto esclusivamente ad offerte al ribasso.

Il valore del contratto non costituisce impegno per la Civica Amministrazione; nel corso di esecuzione del contratto quest'ultima si riserva la facoltà di apportarvi variazioni in aumento o in diminuzione in base all'art. 20 del presente Capitolato. Qualora, nel corso di esecuzione del contratto, siano necessari un aumento od una diminuzione dei servizi di cui dell'art. 1, l'aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi, alle medesime condizioni; in caso di riduzione, l'aggiudicatario rinuncia ad ogni richiesta di eventuale risarcimento. Nei citati servizi non sono rilevabili rischi da interferenze di cui all'art. 26, c. 3 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE - AVVALIMENTO

La procedura è aperta a: Associazioni riconosciute e non riconosciute, Istituzioni Private di Assistenza, Fondazioni, Istituzioni di Assistenza e Beneficenza, altri organismi non aventi scopo di lucro, Cooperative, Società e Ditte. Sono inoltre ammessi a partecipare i seguenti soggetti giuridici, a condizione che siano in possesso dei necessari requisiti:

- IMPRESE SINGOLE;
- RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI D'IMPRESE. Sono ammesse alla procedura anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate;
- CONSORZI. Sono ammessi:
 1. i consorzi di imprese di cui agli artt. 2602 e 2615-ter del Codice Civile;
 2. i consorzi di cooperative, consorzi stabili (art. 35 e 36 del D.Lgs. n. 163/2006).

E' vietata la partecipazione alla medesima gara del consorzio stabile, quando concorre in proprio, e dei singoli consorziati. Con riferimento all'art. 37 c. 7 del D.Lgs. n. 163/2006 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara, anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate. In sede di offerta, i consorzi di cui all'art. 34 c. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. Ai consorziati è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. Non è ugualmente consentita la contemporanea partecipazione di imprese fra le quali sussistano situazioni di controllo o di collegamento anche sostanziale oppure con rappresentanti o amministratori in comune, a pena l'esclusione di tutte le diverse offerte presentate.

In materia di avvalimento si applicano le disposizioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. 163/2006.

ART. 5 -MODALITÀ DI GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Requisiti generali

I soggetti che intendono partecipare devono produrre un'apposita istanza sottoscritta dal legale rappresentante (unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38, c. 3, D.P.R. 445/2000) in lingua italiana, redatta in bollo o in carta semplice per i soggetti esenti, attestante le seguenti dichiarazioni, ai sensi

degli artt. 45 e 46 del D.P.R. 445/2000:

1. denominazione, ragione sociale, oggetto dell'attività, che deve essere coerente con l'oggetto della gara, sede legale, forma giuridica dell'organizzazione concorrente con le generalità di amministratori, di soci, di direttori tecnici e del rappresentante legale, codice fiscale/partita IVA; in particolare:
 - *per le associazioni riconosciute e non riconosciute* estremi dell'atto costitutivo, dello statuto, del regolamento, del decreto di riconoscimento se riconosciute;
 - *per le Istituzioni private di Assistenza, Fondazioni ed altri organismi non aventi scopo di lucro*: estremi dello statuto, del regolamento, dei provvedimenti di riconoscimento;
 - *per le cooperative*: estremi dell'atto costitutivo, dello statuto e, per le cooperative sociali, dell'iscrizione all'albo regionale del territorio di competenza; estremi dell'iscrizione alla CCIAA e/o ad altri albi o registri previsti dalla legislazione vigente per l'esercizio dell'attività oggetto del presente Capitolato;
 - *per i Consorzi per i Raggruppamenti temporanei*: oltre a quanto sopra indicato per ciascuno dei partecipanti, estremi dell'atto costitutivo del consorzi, dell'iscrizione ad altri albi o registri previsti dalla legislazione vigente, nonché di ogni altro atto di disciplina dei rapporti interni e verso terzi;
 - *in caso di partecipazione di un singolo concorrente*: indicazione: a) dei nominativi e dei dati anagrafici dei soggetti che saranno dotati del potere di rappresentanza con piena facoltà decisionale, quali garanti della regolarità dell'affidamento e del rispetto degli obblighi derivanti, con la funzione di diretti interlocutori della Civica Amministrazione; b) dell'eventuale delegato con piena facoltà decisionale e con la funzione di diretto interlocutore della Civica Amministrazione;
 - *esclusivamente in caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei e di consorzi di concorrenti non ancora costituiti*: dichiarazione di tutti i componenti del costituendo raggruppamento o consorzio contenente: a) in caso di raggruppamento, l'individuazione della ditta capogruppo; b) l'impegno che, in caso di aggiudicazione, i medesimi componenti conferiranno il mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi qualificato come mandatario in nome e per conto proprio e dei mandanti e che stipulerà il contratto di affidamento; c) indicazione di nominativo e dati anagrafici di tale soggetto; d) l'individuazione, nell'ambito della ditta capogruppo in caso di raggruppamento, dell'eventuale delegato con piena facoltà decisionale e con la funzione di diretto interlocutore con la Civica Amministrazione
 - *esclusivamente in caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei e di consorzi costituiti o da costituire*: dichiarazione contenente la specificazione sia delle parti dei servizi che saranno fornite dai singoli soggetti componenti il raggruppamento o consorziati, sia di tali soggetti o consorziati;
 - *esclusivamente in caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei e di consorzi costituiti o da costituire*: dichiarazione contenente l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le ditte si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 37 del D.Lgs. n.163/2006.
 - *esclusivamente in caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 34 c. 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 163/06*): dichiarazione contenente i nominativi dei consorziati per i quali il consorzio partecipa alla procedura.

In caso di raggruppamento temporaneo già costituito, l'istanza di partecipazione può essere presentata e sottoscritta esclusivamente dalla ditta capogruppo.

2. di non trovarsi in alcune delle circostanze previste dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 (possessione dei requisiti di ordine generale);
3. dichiarazione di ottemperanza D.Lgs. n. 81/08. (vedi allegato 2);
4. dichiarazione sul possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-

organizzativa di cui infra.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 34 c. 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 163/06): dichiarazione, da parte di ciascuna ditta consorziata: che non sussiste nessuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. riferite alla ditta consorziata; che la ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. n. 68/1999) in quanto non assoggettata agli obblighi della legge 68/1999 (oppure che la ditta ha adempiuto alle disposizioni della legge 68/1999); che la ditta si trova in una delle situazioni di controllo di cui all' art. 2359 C.C., o come controllante o come controllata, con le seguenti imprese: (oppure: che la ditta non si trova in alcuna delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 C.C., nè come controllante nè come controllata, con alcuna ditta); di essere in regola con gli oneri contributivi e previdenziali nei confronti dell'INPS e dell'INAIL; di osservare, all'interno della ditta, le norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previste dal D.Lgs. 81/2008; di non partecipare alla presente procedura sotto alcuna altra forma vietata ai sensi degli artt. 36, comma 5, e 37, comma 7, del D.Lgs. 163/2007 e s.m.i.; che i soggetti consorziati non partecipano alla presente procedura in qualsiasi altra forma;

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio già costituito, all'istanza devono essere allegati: il mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito dai componenti del raggruppamento o del consorzio ad uno di essi qualificato come mandatario in nome e per conto proprio e dei mandanti e che stipulerà il contratto di affidamento; indicazione di nominativo e dati anagrafici di tale soggetto; dichiarazione contenente la specificazione sia delle parti dei servizi che saranno fornite dai singoli soggetti componenti il raggruppamento o consorziati, sia di tali soggetti o consorziati;

La mancanza delle dichiarazioni e della documentazione sopra descritta comporta l'esclusione dalla procedura.

Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-organizzativa

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ciascun concorrente deve presentare una dichiarazione concernente:

- a) ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 163/06, il fatturato globale e l'importo relativo alla gestione di servizi simili negli ultimi tre esercizi (2008, 2009 e 2010); l'importo complessivo non deve essere inferiore all'importo posto a base di gara.
- b) una descrizione sintetica relativa ai servizi di cui al suddetto punto a), con indicazione delle singole durate, dei committenti, dei destinatari e singoli importi.

I requisiti di cui ai suddetti punti a) e b) del presente paragrafo potranno essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento temporaneo o dai consorzi, secondo le modalità e le percentuali di seguito indicate. Qualora alla presente procedura concorrano raggruppamenti temporanei o consorzi, anche se non ancora costituiti, i requisiti di cui ai precedenti punti a) e b) del presente paragrafo devono essere posseduti dalla ditta capofila che in ogni caso dovrà aver fatturato un importo non inferiore al 60% del fatturato globale di cui al punto a).

La mancanza delle dichiarazioni di cui sopra comporta l'esclusione dalla procedura.

Il concorrente deve presentare le suddette dichiarazioni mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000. In caso di raggruppamento, ciascuna delle imprese associate deve produrre la documentazione e le dichiarazioni richieste. Ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006, la Civica Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ai concorrenti integrazioni o chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. Ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 163/2006, ai concorrenti e agli aggiudicatari la Civica Amministrazione richiederà la documentazione probatoria, a conferma di quanto

dichiarato in sede di gara.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, la Civica Amministrazione effettuerà i controlli sulla veridicità e/o sull'eventuale omissività delle dichiarazioni sostitutive prodotte. Qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e la Civica Amministrazione procederà alle conseguenti azioni previste dalle norme vigenti in materia di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di certificazioni.

A pena di esclusione, in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio, ciascun componente il raggruppamento o ciascun consorziato deve presentare tutta la documentazione prescritta per il concorrente singolo; a pena di esclusione, la garanzia provvisoria deve essere intestata a tutti i componenti il raggruppamento o i consorziati. Per godere del beneficio della riduzione del 50% dell'importo della garanzia tutti i componenti del raggruppamento o i consorziati devono attestare di essere in possesso della certificazione di qualità.

ART. 6 -PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

I concorrenti invitati a partecipare devono presentare le seguenti dichiarazioni e documenti, nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dalla lettera d'invito:

1. Istanza di ammissione, contenuta in busta chiusa e sigillata sulla quale deve essere indicato: *“Contiene istanza di ammissione e relativa documentazione per il servizio di un centro di accoglienza per donne e di un servizio di assistenza e sostegno per richiedenti asilo e rifugiati”.*

L'istanza di ammissione, in lingua italiana, in bollo o in carta semplice per i soggetti esenti, sottoscritta dal legale rappresentante unitamente a copia fotostatica di un documento di identità, deve contenere le seguenti dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000:

- a.** di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della L. n. 68/1999, ovvero, qualora non soggetti agli obblighi, la dichiarazione di responsabilità attestante la condizione di non assoggettabilità alla L. n. 68/99;
- b.** che il prezzo offerto è stato determinato tenendo conto degli oneri previsti per l'adozione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro in attuazione del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché del costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale relative al settore oggetto del presente Capitolato;
- c.** il possesso di una sede operativa stabilmente funzionante nel territorio metropolitano (in Torino o in comuni confinanti), dotata di risorse umane, logistiche, strumentali adeguate per una efficace ed efficiente gestione, nonché della presenza di responsabili abilitati alla presa di decisioni immediate, con particolare riferimento alla soluzione di problemi e criticità derivanti dall'esecuzione del contratto; in assenza di una sede, l'impegno a stabilirla entro trenta giorni consecutivi a decorrere dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione, e comunque non più tardi della data di inizio dei servizi aggiudicati ed alle condizioni previste nel presente paragrafo;
- d.** la disponibilità di lavoratori ovvero l'impegno, in caso di aggiudicazione, a dotarsi di lavoratori da impiegare in possesso dei requisiti previsti dal presente Capitolato e dell'allegato 1);
- e.** di accettare espressamente, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel presente Capitolato e nella lettera d'invito; nonché di accettare espressamente le clausole risolutive del contratto di cui all'art. 25 del presente

Capitolato;

- f. l'impegno a rispettare per tutti i lavoratori, anche se in possesso della qualifica di soci, gli standard di trattamento salariale e normativo previsti dai CC.N.L. di categoria, firmati dalle OO.SS. maggiormente rappresentative e gli standard normativi, previdenziali ed assicurativi del settore;
 - g. l'impegno ad assorbire i lavoratori in caso di subentro a precedenti fornitori dei servizi di cui al presente Capitolato;
 - h. la garanzia, a favore dei lavoratori di cui ai precedenti punti 7. ed 8., di applicazione delle migliori condizioni normative e retributive precedentemente godute, in analogia con le modalità di cui all'art. 37, C.C.N.L. delle Cooperative sociali del 26 maggio 2004, integrato dell'Accordo del 7 novembre 2005 e s.m.i., anche qualora sia applicato un contratto differente;
 - i. l'impegno ad osservare l'art. 118 del D. Lgs. n. 163/06 con l'indicazione delle parti di servizio che si intendono eventualmente subappaltare a terzi;
 - j. di non essere componente di altro Consorzio o alcun altro Raggruppamento temporaneo partecipante alla procedura di cui al presente Capitolato;
 - k. di essere in possesso (o di impegnarsi a stipulare la relativa polizza entro 15 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione) di assicurazione RCT per danni a persone o cose causati nel corso della fornitura dei servizi di cui dei servizi di cui all'art. 1 del presente Capitolato;
 - l. di autorizzare la Civica Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura qualora un concorrente eserciti la facoltà di accesso agli atti ai sensi della L. n. 241/1990. Qualora un concorrente intenda opporsi alle richieste degli altri concorrenti di accesso agli atti a causa della sussistenza, nei documenti presentati per la partecipazione alla gara, di segreti tecnici o commerciali, egli deve presentare un'apposita dichiarazione in busta chiusa riportante la dicitura "Contiene dichiarazione ex art. 13, c. 5, D. Lgs. n. 163/06" con la quale egli manifesta la volontà di non autorizzare l'accesso agli atti, atteso che le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta tecnica ed economica o giustificativi di prezzo costituiscono segreti tecnici e commerciali. In tal caso nella predetta dichiarazione il concorrente deve precisare analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, nonché comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all'art. 98 del D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (*Codice della Proprietà Industriale*).
 - m. I concorrenti devono inoltre dichiarare espressamente di accettare ed essere disponibili alla collaborazione operativa con il Settore Stranieri e Nomadi.
 - n. di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile con nessun partecipante alla presente procedura o in alternativa di essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato autonomamente offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione. In tal caso la dichiarazione deve essere corredata dai documenti (inseriti in separata busta chiusa) utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione delle offerte.
2. ***Originale comprovante il versamento della garanzia a corredo dell'offerta che dovrà essere costituita con le modalità di cui all'art.75 D.Lgs 163/06 nonché come specificato all'art. 7 del presente Capitolato.***
3. ***Ricevuta comprovante il versamento a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (istruzioni contenute sul sito internet www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html)***
Alla presente procedura l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,

Servizi e Forniture ha assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara:
C.I.G. 0572565F91.

I concorrenti sono tenuti al versamento dell'importo di Euro 35,00 (Euro TRENTACINQUE/00) a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici. I concorrenti sono tenuti a dimostrare di avere versato tale importo alla data della presentazione dell'offerta. Il versamento può essere effettuato mediante:

- versamento *on-line*, collegandosi al Servizio riscossione contributi disponibile in home page sul sito web dell'Autorità all'indirizzo <http://www.avcp.it> e seguendo le istruzioni. A dimostrazione dell'avvenuto versamento, il concorrente deve allegare all'offerta copia stampata della e-mail di conferma, trasmessa dal Servizio riscossione contributi e reperibile mediante la funzionalità di *Archivio dei pagamenti*;
- in alternativa, versamento sul conto corrente postale n. 73582561 intestato a "AUT. CONTR. PUBBL.", Via di Ripetta, 246, 00186 Roma, presso qualsiasi ufficio postale. La causale del versamento dovrà riportare esclusivamente: 1) il codice fiscale del partecipante; 2) il C.I.G. che identifica la procedura. A dimostrazione dell'avvenuto versamento, il concorrente deve allegare all'offerta la ricevuta in originale del versamento, ovvero la fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità. Gli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali devono essere comunicati al Servizio di riscossione tributi disponibile all'indirizzo internet www.avcp.it

In caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo o di consorzio, l'attestato comprovante il versamento della garanzia provvisoria e della ricevuta di avvenuto versamento del contributo all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici devono essere presentati esclusivamente dalla ditta capogruppo o dal consorzio.

4. *Relazione tecnica, contenuta in busta chiusa e sigillata sulla quale deve essere indicato: "Contiene progetto tecnico per l'affidamento del servizio di un centro di accoglienza per donne e di un servizio di assistenza e sostegno per richiedenti asilo e rifugiati"*

L'offerta tecnica consiste nella presentazione di un progetto redatto preferibilmente in un numero massimo di 15 cartelle formato A4 (si considera cartella ciascuna pagina dell'elaborato; questo deve essere redatto in carattere punto 12). L'offerta deve inerire alle modalità di fornitura dei servizi di cui all'art. 1 del presente Capitolato; il progetto può essere corredato della documentazione che il concorrente ritenga utile a consentirne la valutazione. Il progetto deve essere coerente con le risposte da offrire ai bisogni dei destinatari, l'oggetto, le risorse, i principi, i valori, i vincoli e gli obiettivi descritti nel presente Capitolato, nello specifico nell'allegato 1 "Specifiche tecniche", nonché con i criteri di aggiudicazione di cui ai successivi art. 9 e 10. In caso di mancata presentazione della documentazione tecnica richiesta secondo le modalità indicate, la relazione tecnica sarà considerata incompleta ed il concorrente non sarà ammesso all'apertura dell'offerta economica.

5. *Offerta economica, contenuta in busta chiusa e sigillata sulla quale deve essere indicato "Contiene offerta economica per l'affidamento del servizio di un centro di accoglienza per donne e di un servizio di assistenza e sostegno per richiedenti asilo e rifugiati"*

L'offerta economica, dovrà essere predisposta per costo globale e articolata su base mensile, **esclusivamente** secondo la seguenti voci di costo:

- **Personale (punto 5 delle specifiche tecniche)**
- **Materiali di consumo**
- **Spese gestione struttura e spese generali**
- **Aliquota IVA se dovuta.**

Il punteggio relativo al prezzo sarà attribuito tenendo in considerazione il prezzo globale triennale.

A pena di esclusione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal titolare della ditta se trattasi di ditta individuale o dal legale rappresentante se trattasi di Società. In caso di costituendo Raggruppamento temporaneo o di consorzio le offerte devono essere sottoscritte dai titolari o legali rappresentanti di tutte le ditte, nonché dal costituendo consorzio. In caso di Raggruppamento temporaneo o di consorzio già costituiti, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dalla ditta capogruppo o dal consorzio. In caso di consorzio o di raggruppamento non è comunque consentito alla ditta singola di presentare contemporaneamente offerte individualmente ed in associazione o in consorzio, a pena di esclusione dell'offerta del singolo. Non è egualmente consentita la contemporanea partecipazione di imprese aventi gli stessi rappresentanti legali, a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate. Prima di procedere all'apertura delle offerte economiche, la Civica Amministrazione, ai sensi e con le modalità stabilite dall'art. 48 del D. Lgs. n. 163/2006, procederà ai controlli sul possesso dei requisiti di capacità economica – finanziaria e tecnico – organizzativa sopra indicati. L'offerta tecnica e l'offerta economica non sottoscritte non saranno considerate valide.

ART. 7 - GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA

Per essere ammessi alla procedura i concorrenti devono depositare a titolo di garanzia a corredo dell'offerta, nelle modalità e nei termini previsti nella lettera d'invito, di importo pari al 2% dell'importo complessivo a base di gara di cui all'art. 3 del presente Capitolato, pari a:

- € 9.711,87.

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. L'importo della garanzia, ai sensi dell'art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006, è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee delle serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI 9000, ovvero la dichiarazione di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, il concorrente deve dichiarare il possesso del requisito, o documentarlo nei modi previsti dalle norme vigenti. Lo svincolo della garanzia nei confronti delle ditte non aggiudicatarie avverrà nei termini previsti dall'art. 75 c. 9 del D.Lgs. n. 163/2006. Ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, la garanzia a corredo dell'offerta può essere costituita anche in forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa. La garanzia del concorrente vincitore sarà trattenuta sino alla costituzione della garanzia di esecuzione, fatto salvo quanto previsto all'art. 21. La garanzia deve essere corredata da:

- su richiesta della Civica Amministrazione, impegno del garante a rinnovare la garanzia, qualora alla data della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006;
- eventuale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso del requisito di cui all'art. 75 c. 7 del D.Lgs. n. 163/2006 che consente al concorrente di fruire della riduzione del 50% dell'importo della garanzia;
- espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

In caso di partecipazione alla procedura di Associazione Temporanea di Imprese, la polizza fidejussoria mediante cui è costituita la garanzia provvisoria, dovrà, a pena di esclusione, essere intestata a tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, o sottoscritta da tutte le imprese. Lo svincolo della garanzia nei confronti delle ditte non aggiudicatrici avverrà nei termini previsti dall'art. 75 c. 9 del D.Lgs. n. 163/2006. Qualora non si proceda al perfezionamento dell'affidamento per fatto dell'aggiudicatario, la garanzia sarà incamerata a titolo di risarcimento danni.

ART. 8 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

Le offerte sono valutate da un'apposita Commissione giudicatrice costituita ai sensi dell'art. 84 del D. Lgs. n. 163/2006 e conformemente all'art. 47 del Regolamento dei Contratti della Città di Torino. La Commissione aggiudicherà i servizi di cui ai punti a) e b) dell'art. 1 del presente Capitolato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 e degli artt. 3 e 6 c. 4) del presente Capitolato. A tale fine la Commissione verificherà la congruenza del progetto presentato dal concorrente con i citati servizi, in base al presente Capitolato ed all'allegato 1 "Specifiche tecniche". Sono pubbliche le sedute della Commissione aventi per oggetto l'ammissibilità alla gara e l'esame delle offerte economiche.

ART. 9 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE - RISERVA DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006, in base ai seguenti elementi di valutazione:

Punteggio totale da attribuire: massimo 100 punti

- 1) Offerta tecnica: fino a 55 punti;
- 2) Offerta economica: fino a 45 punti.

La Commissione non riterrà valide le offerte redatte in modo imperfetto, incomplete, parziali o comunque condizionate.

1) OFFERTA TECNICA: MASSIMO 55 PUNTI

Per la valutazione dell'offerta tecnica la Commissione verificherà la congruenza dei progetti presentati con i servizi da concedere, in base al presente Capitolato ed all'allegato 1 "Specifiche tecniche", alla documentazione connessa, ai principi ed obiettivi citati in premessa, nonché ai seguenti elementi relativi al progetto tecnico di cui all'art. 6 c. 4), con attribuzione fino a 55 (cinquantacinque) punti.

ART. 10 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione con la procedura ristretta ai sensi della normativa richiamata in narrativa, sarà effettuata all'offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo conto dei seguenti elementi:

Progetto: *fino a 55 punti*, così ripartiti:

fino a 25 punti per le caratteristiche degli spazi messi a disposizione per l'accoglienza residenziale e per l'attività inerente il servizio di erogazione di interventi di assistenza, sostegno e aiuto all'integrazione sociale, ed eventuale rimpatrio volontario a favore di richiedenti asilo, profughi e rifugiati.

fino a 10 punti per le modalità organizzative e i contenuti delle attività e degli interventi differenziati a seconda della tipologia degli utenti e delle prestazioni richieste. Saranno particolarmente considerate:

- proposte contenenti la definizione di standard di qualità dei servizi e modalità per la verifica;
- proposte innovative, anche sperimentali, riferite ad attività, tecniche, modalità relazionali e comportamentali di supporto ai singoli e ai gruppi di riferimento;
- modalità organizzative ispirate a criteri di democrazia gestionale volte al coinvolgimento degli operatori e, là dove possibile, degli utenti o dei loro famigliari alla costante ridefinizione del servizio;
- proposte contenenti la descrizione dei percorsi che si potranno offrire per il reinserimento sociale e in particolare abitativo degli individui.

fino a 6 punti per l'illustrazione di modalità operative tali da favorire il raccordo con le risorse del territorio, in particolare con altre organizzazioni di volontariato, del privato sociale e con tutti i servizi sociali e sanitari, al fine di perseguire obiettivi di inserimento e integrazione sociale.

E' vincolante ai fini dell'ammissibilità del progetto:

- la disponibilità a partecipare in modo attivo, costruttivo e propositivo ai momenti di coordinamento delle attività locali rivolte ai richiedenti asilo, profughi e rifugiati;
- la collaborazione con l'Ufficio Stranieri che gestisce la banca dati dei beneficiari d'attesa ed i rapporti con la Segreteria del Servizio Centrale del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati.

fino a 7 punti per la documentata conoscenza delle tematiche dell'asilo e della protezione temporanea degli sfollati, e per la capacità di collegare l'attività ai servizi territoriali – socio-sanitari e sanitari;

fino a 7 punti per la documentata conoscenza del territorio in cui ha operato e la capacità di aver creato sinergie con enti territoriali.

Anche nell'ipotesi di offerta unica, la valutazione di progetti ammissibili inferiori a 29 punti su 55 determina la non accettazione del progetto.

2) OFFERTA ECONOMICA : MASSIMO 45 PUNTI

Per la valutazione dell'offerta economica dei concorrenti che avranno ottenuto il punteggio minimo di 29 punti in sede di offerta tecnica, la Commissione procederà in base al seguente criterio:

- il massimo punteggio di 45 (quarantacinque) punti sarà attribuito al prezzo più vantaggioso;
- il punteggio per le restanti offerte ammesse sarà valutato in modo inversamente proporzionale rispetto al prezzo migliore secondo la seguente formula:

$$\text{punteggio} = \frac{\text{migliore offerta economica} \times 45}{\text{prezzo offerto}}$$

Il prezzo offerto deve essere unico e deve comprendere tutti i servizi e le prestazioni descritti nel presente Capitolato. Il punteggio finale si ottiene sommando il punteggio relativo al progetto tecnico con il punteggio relativo al prezzo offerto dal concorrente. La Commissione giudicatrice procede alla valutazione della congruità delle offerte nei modi e ai sensi dell'art. 86 del D. Lgs. n. 163/2006 e nei modi di cui agli artt. 87, 88 e 89 di tale decreto. Qualora più

concorrenti conseguano parità di punteggio, si procederà ai sensi dell'art. 77 del R.D. 827/1924; qualora la suddetta circostanza perduri anche in seguito a tale richiesta, si procederà al sorteggio. In caso di necessità e/o urgenza la Civica Amministrazione si riserva di richiedere l'avvio della fornitura con apposita comunicazione di aggiudicazione provvisoria, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all'art 11.

In presenza di una sola offerta valida, la Civica Amministrazione si riserva la facoltà:

- a. di non aggiudicare i servizi di cui all'art. 1 del presente Capitolato e di procedere quindi a nuova gara;
- b. fatta salva in ogni caso la facoltà di cui all'art. 81 c. 3 del D. Lgs. n. 163/2006, di non aggiudicare i servizi di cui all'art. 1 del presente Capitolato, qualora nessuna offerta risulti economicamente vantaggiosa o idonea;

L'aggiudicazione definitiva è comunque subordinata alla verifica del possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale nei modi e termini di cui al D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., nonché agli adempimenti connessi alla stipulazione del contratto. L'aggiudicazione quindi avverrà sotto la condizione che la Ditta vincitrice non sia incorsa in cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art. 38 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 163/2006. L'aggiudicazione definitiva sarà comunque subordinata alla verifica del possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale dichiarati in sede di gara.

In caso di necessità e/o urgenza la Civica Amministrazione si riserva di richiedere l'avvio del servizio con apposita comunicazione di aggiudicazione provvisoria, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all'art. 11.

ART. 11 - GARANZIA DI ESECUZIONE

Dopo l'esecutività della determinazione di aggiudicazione il rappresentante legale o un delegato dell'aggiudicatario dovranno adempiere alle obbligazioni contrattuali in relazione alla causale del presente Capitolato ed a tutte le altre obbligazioni ad esso inerenti e conseguenti. A garanzia dell'esatto adempimento dei citati obblighi, l'aggiudicatario deve costituire una garanzia fideiussoria definitiva pari al 10% dell'importo di aggiudicazione al netto dell'IVA, e comunque con le modalità previste dall'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006. L'importo della garanzia, ai sensi dell'art. 40 c. 7 del D.Lgs. n. 163/2006, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee delle serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI 9000, ovvero la dichiarazione di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. In caso di ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Il versamento della garanzia potrà essere effettuato, a mezzo fideiussione bancaria o polizza fidejussoria, rilasciata da Società di Assicurazione in possesso dei requisiti richiesti dalla L. 10 giugno 1982, n. 349 o dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Le firme dei rappresentanti degli istituti di Credito, delle Società di Assicurazione o degli Intermediari finanziari dovranno essere autenticate con l'indicazione della qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di firma. La fideiussione bancaria o polizza assicurativa di cui sopra deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2 del C. C.;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Civica Amministrazione.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria da parte della Civica Amministrazione, che aggiudicherà i servizi al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia di esecuzione deve avere validità fino alla data di ultimazione dei servizi aggiudicati. La garanzia sarà restituita all'aggiudicatario a completamento dei servizi ad esito favorevole del controllo dei servizi forniti e dopo che sia stata risolta ogni eventuale contestazione.

Qualora l'aggiudicatario rifiuti di stipulare il contratto o trascuri ripetutamente, in modo grave, l'adempimento del contratto, la Civica Amministrazione potrà, di pieno diritto, senza formalità di sorta, risolvere ogni rapporto, a maggiori spese dell'aggiudicatario, con diritto di risarcimento degli eventuali danni, procedendo all'incameramento della garanzia provvisoria o definitiva.

ART. 12 - SUBAPPALTO – CESSIONE DEL CONTRATTO

E' ammesso il ricorso al subappalto nei modi e nei termini di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006. La Civica Amministrazione può autorizzare il subappalto esclusivamente delle parti di servizio indicate in sede di offerta, fatte salve in ogni caso le responsabilità dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario è tenuto a trasmettere, entro venti (20) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti dalla Civica Amministrazione, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In assenza della relativa autorizzazione da parte della Civica Amministrazione l'aggiudicatario non può cedere in subappalto l'esecuzione della fornitura dei servizi oggetto del presente Capitolato. Il subappalto privo di autorizzazione o qualsiasi atto diretto a nascondere, fa sorgere in capo alla Civica Amministrazione il diritto di risolvere il contratto, senza il ricorso ad atti giudiziari, con incameramento della garanzia e risarcimento dei danni. L'aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio la fornitura di entrambi i servizi oggetto della presente procedura. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 116 del D. Lgs. n. 163/2006.

SEZIONE II - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO - ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ASPETTI GESTIONALI

ART. 13 - AMBITO TERRITORIALE - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO – PRESTAZIONI RICHIESTE

I servizi si rivolgono ai richiedenti asilo ed ai rifugiati titolari di protezione sussidiaria o umanitaria, individuati dall'Ufficio Stranieri del Settore Stranieri e Nomadi e inseriti nel progetto territoriale del Comune di Torino, denominato "HOPELAND", elaborato con il supporto del Servizio Centrale del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati – SPRAR, previsto dall'art. 1-sexies della legge 28/2/1990 n. 39.

L'offerta dovrà essere articolata secondo quanto richiesto nell'allegato 1 "Specifiche tecniche".

I servizi oggetto del presente appalto hanno per destinatari i richiedenti asilo, i titolari di protezione internazionale di cui al D.Lgs. 251/2007, i titolari di protezione temporanea per motivi umanitari di cui all'art. 5, comma sesto del D. Lgs. 286/98 ed inseriti o, in attesa di inserimento, nel Progetto cittadino "Hopeland", facente parte del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati - SPRAR.

Il Centro di accoglienza, rientrando nella tipologia di strutture alloggiative previste dall'art. 40 del D. Lgs. 286/98, offre alle donne ospiti, servizi di accoglienza comprendenti in particolare vitto corrispondente a 2 pasti e colazione giornalieri, alloggio, orientamento ai servizi erogati dal territorio, informazione e assistenza nel disbrigo delle pratiche amministrative e legali e accompagnamento nel percorso di integrazione sociale e totale autonomia.

Posto comunque che l'aggiudicatario è tenuto a garantire condizioni igienico sanitarie decorose, si prevede che le ospiti, adeguatamente seguite, svolgano le attività di gestione delle pulizie della comunità quali: riordino della propria stanza, pulizia spazi comuni, lavanderia, cucina ecc.

Il Centro può essere anche articolato in più unità abitative separate, mediante, per esempio, alloggi dslocati in luoghi diversi del territorio cittadino.

L'Aggiudicatario elabora un regolamento interno di funzionamento del centro, confrontandolo e sottoponendolo all'approvazione dell'Ufficio Stranieri e Nomadi.

Il Servizio di assistenza e sostegno all'integrazione sociale e al rimpatrio volontario è rivolto agli ospiti del centro di accoglienza e a tutti gli altri beneficiari del Progetto territoriale del Comune di Torino denominato "Hopeland". Consiste in servizi di erogazione di interventi economici, (a carico della Città e non compresi nella base di gara), quali ad esempio: pocket money, contributi straordinari in denaro, distribuzione biglietti di viaggio e abbonamenti a mezzi di trasporto, spese sanitarie non coperte dal SSN, ecc. secondo i criteri e le modalità previste dalle deliberazioni della Giunta Municipale mecc.n. 200206251/19 del 6/8/2002 e mecc.n. 200209683/19 del 26/11/2002, ricerca di soluzioni lavorative e abitative, accompagnamento nel percorso di integrazione sociale e definitiva autonomia.

Il servizio di assistenza al rimpatrio volontario è rivolto ai richiedenti asilo e rifugiati

secondo appositi programmi, in particolare di norma previsti con la collaborazione dell'O.I.M.

Per quanto riguarda gli interventi economici suddetti, l'erogazione avverrà per conto della Città di Torino (punto 5 specifiche tecniche). Gli interventi ed i relativi costi dovranno essere anticipati dall'aggiudicatario e successivamente il costo sarà rimborsato dalla Città dietro presentazione di regolare fattura e previa verifica della validità della documentazione contabile relativa alle spese effettuate.

L'Aggiudicatario dovrà lavorare in permanente sinergia con l'Ufficio Stranieri della Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie. Dovrà operare e realizzare proficue collaborazioni con i Servizi Sanitari e Ospedalieri delle Aziende Sanitarie e con le organizzazioni di volontariato, per un accompagnamento verso l'autonomia e l'autosufficienza.

Per ogni altro elemento si rimanda all'allegato 1 "Specifiche tecniche".

ASPETTI ORGANIZZATIVI

ART. 14- PERSONALE – REQUISITI ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

L'aggiudicatario è tenuto per i propri addetti (soci e non) al rispetto degli standard di trattamento salariale, secondo i C.C.N.L. della categoria, normativi, previdenziali ed assicurativi del settore e, a richiesta del Comune, ad esibire la documentazione che lo attesti e lo comprovi (es. autocertificazione del legale rappresentante attestante l'applicazione contrattuale, modelli INPS 01M, buste paghe, ecc...).

L'aggiudicatario all'atto della comunicazione dell'aggiudicazione ed in ogni caso di sostituzione di personale deve trasmettere alla Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie, Settore, Stranieri e Nomadi – Ufficio Stranieri, la dichiarazione attestante il curriculum professionale e formativo e i certificati di sana e robusta costituzione.

La documentazione relativa a quanto dichiarato deve essere prodotta in copia comunque prima della presa di servizio.

La verifica sulla documentazione prodotta è effettuata dal Settore Stranieri e Nomadi, che notificherà per iscritto eventuali inadeguatezze della documentazione prodotta.

Detto personale ha carattere di stabilità, salvo eventi imprevedibili o previsti dalla normativa vigente e/o da istituti contrattuali.

Qualora taluno degli operatori debba essere sostituito definitivamente l'aggiudicatario deve darne comunicazione all'Amministrazione, con preavviso di almeno quindici giorni ed è tenuto a reintegrare immediatamente l'operatore assente.

Per quanto attiene le sostituzioni temporanee del personale questo deve essere sostituito almeno entro il termine di 3 giorni con personale in rapporto di lavoro a tempo determinato con esclusione del ricorso a forme di collaborazione coordinata e continuativa.

I requisiti professionali e formativi richiesti per gli operatori che gestiranno il servizio sono illustrati nelle specifiche tecniche allegate.

L'impresa aggiudicataria si impegna ad effettuare i versamenti previdenziali a favore dei lavoratori impegnati nell'esecuzione della prestazione sulla base del salario di fatto.

L'aggiudicatario dovrà inoltre prevedere iniziative di formazione professionale (in media almeno 20 ore annue pro capite), riunioni periodiche di servizio: tali attività non dovranno superare 1/15 del tempo lavoro di ogni operatore.

Per ogni altro elemento si rimanda all'allegato 1 "Specifiche tecniche".

ART. 15 - TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA

La Civica Amministrazione considera la sicurezza del lavoro un valore irrinunciabile e prioritario. Nei confronti della generalità dei lavoratori addetti ai servizi aggiudicati, l'aggiudicatario si impegna, in base al D. Lgs. n. 81/2008, ad assicurare nella fornitura di tali servizi, il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, prevenzione, infortuni ed igiene del lavoro. L'aggiudicatario è responsabile del comportamento dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi; ai sensi degli artt. 36 e 37 del D. Lgs. n. 81/2008 l'aggiudicatario è tenuto pertanto a provvedere alla corretta informazione e formazione dei lavoratori con riferimento ai rischi connessi al profilo professionale. L'aggiudicatario è altresì tenuto all'adeguata istruzione dei lavoratori impiegati, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza e tutela della salute, a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotare i lavoratori impiegati degli strumenti necessari alla prevenzione degli infortuni, in base alle norme che regolano la materia. Sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri per la sicurezza per l'adozione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici inerenti alla fornitura dei servizi aggiudicati, nonché le sanzioni civili e penali in caso di mancata adozione delle suddette misure. Ciascun concorrente deve assumere tali obblighi in sede di presentazione dell'istanza mediante la "Dichiarazione di ottemperanza". Nei servizi oggetto del presente Capitolato non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza; non è quindi necessario redigere il DUVRI - Documento Unico di Valutazione del Rischio da Interferenze - per l'eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenze in base all'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008. Ai sensi dell'art. 26 c. 2 lettera a) e b) e art. 26 c. 3 del D.Lgs. n. 81 del 9/04/2008, l'aggiudicatario è tenuto a coordinarsi ed a cooperare con imprese e lavoratori autonomi eventualmente operanti nelle sedi di fornitura dei servizi aggiudicati, su commissione dell'aggiudicatario stesso, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti ad interferenze tra i lavori ed i servizi delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione di eventuali lavori o servizi. Entro trenta (30) giorni dall'inizio della fornitura dei servizi aggiudicati, l'aggiudicatario deve dimostrare di aver redatto il documento di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, aggiornandolo con le caratteristiche dei luoghi di lavoro di cui assumerà la responsabilità con la stipula del contratto di affidamento. Il documento deve contenere il nominativo del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico Competente degli addetti alla gestione dell'emergenza e di primo soccorso formati ai sensi del D.M. 10/03/1998 e del Decreto 15/07/2003 n. 388. L'aggiudicatario è tenuto a custodire il suddetto documento secondo le modalità indicate all'art. 29 del D. Lgs. n. 81/2008, ed a metterlo a disposizione della Civica Amministrazione e degli Enti preposti alla vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro per tutta la durata dell'affidamento. E' a carico dell'aggiudicatario la predisposizione dei criteri di sfollamento e la redazione degli elaborati grafici delle sedi; l'aggiudicatario è tenuto a comunicare ai lavoratori addetti e divulgare agli utenti ed agli ospiti le corrette procedure di emergenza e di evacuazione. L'aggiudicatario non può fare valere alcuna pretesa nei confronti della Civica Amministrazione per inadempienze nella fornitura dei servizi aggiudicati causate da carenze organizzative, ovvero a qualsiasi fatto o atto colposo o doloso del personale impiegato, nonché dalla mancata osservanza delle norme vigenti in materia di igiene e salute e sicurezza sul lavoro. L'aggiudicatario dovrà ottemperare, a propria cura e spese, a tutti gli obblighi che deriveranno dall'esecuzione del contratto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché a quelle emanate da I.N.P.S., I.N.A.I.L., ASL., Laboratori di Sanità Pubblica, Ispettorato del Lavoro e VV.FF. Ai sensi dell'art. 18, c. 7, della L. n. 12 marzo 1990 n. 55, prima dell'inizio della fornitura e comunque non oltre 30 giorni dal verbale di consegna, l'aggiudicatario è tenuto a trasmettere alla Civica Amministrazione la documentazione comprovante l'avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, Assicurativi ed

infortunistici, nonché copia del piano delle misure di sicurezza fisica adottate nei confronti dei lavoratori. In caso di inottemperanza grave e reiterata agli obblighi di cui al presente articolo la Civica Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il rapporto.

ART. 16 - RESPONSABILITÀ - ASSICURAZIONI

L'aggiudicatario è responsabile nei confronti della Civica Amministrazione della puntuale ed esatta fornitura dei servizi aggiudicati. L'aggiudicatario è altresì responsabile nei confronti della Civica Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei propri dipendenti o comunque addetti all'esecuzione del contratto, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori. Ogni conseguente responsabilità per danni che derivasse alla Civica Amministrazione o a terzi, cose o persone, si intenderà pertanto senza riserve od eccezioni a totale carico dell'aggiudicatario.

L'aggiudicatario è tenuto a mantenere la Civica Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi. L'aggiudicatario deve stipulare un'assicurazione per la responsabilità civile per danni con validità non inferiore alla durata dei servizi aggiudicati, che, in relazione alla fornitura di tali servizi o a cause ad essi connessi, derivassero alla Civica Amministrazione o a terzi, cose o persone. L'aggiudicatario dovrà attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle Leggi e Decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i., assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, tubercolosi e altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori, nonché dalle norme applicabili in materia e dai Regolamenti emanati dalla Civica Amministrazione. L'aggiudicatario deve garantire inoltre la copertura assicurativa R.C. per il personale dipendente e per i soggetti di cui all'art. 14 del presente Capitolato. È a carico dell'aggiudicatario l'adozione di tutte le misure e delle cautele necessarie per evitare il verificarsi di incidenti, danneggiamenti o distruzioni di qualsiasi genere alle persone, a beni mobili e immobili. A semplice richiesta della Civica Amministrazione l'aggiudicatario dovrà in ogni momento dimostrare di avere provveduto a quanto sopra.

ART. 17- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In base all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. i dati personali, forniti e raccolti in occasione della presente procedura, saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini della procedura medesima e saranno conservati presso le sedi competenti della Civica Amministrazione. A pena l'esclusione, il conferimento dei dati da parte dei concorrenti ai fini della partecipazione alla presente procedura è obbligatorio. Il trattamento dei dati personali è eseguito sia in modalità automatizzata sia cartacea. In relazione ai suddetti dati, l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i.. L'aggiudicatario si obbliga ad assicurare un adeguato trattamento e tutela della riservatezza dei dati relativi in base al D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i. ed alle norme che regolano la materia rivestendo egli, per le funzioni strettamente connesse all'esecuzione dei servizi aggiudicati, la funzione di Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i.. L'aggiudicatario deve pertanto nominare gli incaricati del trattamento dei dati personali e comunicarli al Settore competente, nonché ad informare i lavoratori impiegati circa l'obbligo della riservatezza. Nell'osservare il

D.Lgs. n. 196/03 e le norme che regolano la materia, in particolare l'aggiudicatario deve:

- adottare adeguate misure di protezione dei dati trattati;
- trattare i dati ai soli fini dell'esecuzione del/i servizi aggiudicati;
- adempiere agli obblighi previsti in materia di trattamento;
- osservare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute dalla Civica Amministrazione quale titolare del trattamento dei dati;
- relazionare periodicamente al Settore competente della Civica Amministrazione in merito alle misure di sicurezza adottate, anche mediante eventuali questionari e liste di controllo, ed informarlo immediatamente in caso di constatazione di situazioni anomale o di emergenze.

Qualora richiesto, l'aggiudicatario è tenuto a comunicare al Settore competente ogni dato, anche relativo ad utenti, informazione, notizia di cui è in possesso a motivo o in conseguenza dei servizi aggiudicati.

Previa preliminare informazione al Settore competente e ai soli fini connessi all'esecuzione dei servizi aggiudicati, l'aggiudicatario può comunicare i dati personali trattati a soggetti terzi quali ad esempio:

- ASL o altri servizi del Servizio Sanitario Nazionale
- Forze dell'Ordine
- Soggetti a cui la Civica Amministrazione ha affidato la gestione di attività o di interventi.

Qualora intenda comunicare dati relativi ai servizi aggiudicati ad altri soggetti per finalità diverse da quelle strettamente connesse all'esecuzione di tali servizi, l'aggiudicatario deve richiedere la preventiva autorizzazione e fornire le relative motivazioni in forma scritta al Settore competente. In ogni caso l'aggiudicatario deve preventivamente concordare con tale Settore ogni utilizzo, comunicazione, diffusione e trasmissione di dati a soggetti terzi, anche trattati in forma di dati numerici e/o statistici (quali pubblicazioni, ricerche, articoli giornalistici, tesi di laurea, convegni, seminari, ecc.) riferiti a utenza, a fruitori, e/o ai servizi aggiudicati in base alla presente procedura. L'aggiudicatario deve trasmettere e comunicare i dati in modo sicuro garantendo rischi minimi di diffusione non controllata né autorizzata. In base all'art. 29c. 5 del D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i. il Comune di Torino, in qualità di titolare del trattamento dei dati, vigila sull'osservanza delle disposizioni in materia di trattamento da parte dell'Aggiudicatario, ivi compreso il profilo della sicurezza.

Qualora intenda realizzare o aderire a manifestazioni quali convegni, iniziative promozionali, gemellaggi tra servizi o iniziative similari a motivo o in conseguenza dei servizi aggiudicati, l'aggiudicatario è tenuto ad informare preventivamente il Settore competente e concordare con questo le modalità e le condizioni di presentazione, adesione e promozione di tali servizi nell'ambito delle suddette manifestazioni.

L'aggiudicatario non può conservare i dati in proprio possesso dopo la scadenza del contratto. Tutti i dati, i documenti, gli atti in suo possesso non possono più essere trattati oltre tale termine e devono essere restituiti alla Civica Amministrazione entro il termine perentorio di cinque (5) giorni consecutivi dalla data di scadenza del contratto.

APPLICAZIONE DEL CONTRATTO

ART. 18 -RAPPORTI FINANZIARI - PAGAMENTI

La Civica Amministrazione riconoscerà all'aggiudicatario l'importo risultante dal provvedimento di affidamento. Di norma entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento delle fatture o altro idoneo documento contabile, la Civica Amministrazione

liquidierà le fatture corrispondenti ad un dodicesimo del prezzo annuale aggiudicato. Qualora l'aggiudicatario sia costituito da un consorzio, la Civica Amministrazione liquiderà le fatture esclusivamente al Consorzio. La liquidazione avverrà previo accertamento della regolarità dei servizi prestati e del rispetto delle norme che regolano la materia e fatta salva l'attestazione della regolarità della correttezza contributiva (DURC). I termini di liquidazione sono sospesi:

- dal 10 dicembre al 10 gennaio di ogni anno per esigenze connesse alla chiusura dell'esercizio finanziario della Civica Amministrazione, nonché ai sensi di quanto disposto dal Regolamento Comunale di Contabilità;
- qualora insorgano contestazioni o pendenze sulla fornitura dei servizi.

ART. 19 - IMPEGNO PREZZI

Salvo diverse disposizioni, ai sensi degli artt. 89 e 115 del D.Lgs. n. 163/06 è ammessa la revisione annuale dei prezzi sulla base del prezzo aggiudicato a decorrere dal venticinquesimo mese di fornitura dei servizi di cui all'art. 1 del presente Capitolato.

ART. 20 - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO - MODIFICHE DEL CONTRATTO

La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'affidamento nei limiti delle disponibilità delle risorse finanziarie. Il verbale di gara terrà luogo di contratto. Il verbale medesimo è immediatamente vincolante per l'aggiudicatario. Per la Civica Amministrazione l'efficacia del contratto è vincolante al momento dell'adozione della determinazione di aggiudicazione ed è subordinata ai limiti degli impegni di spesa assunti per conferirvi la necessaria copertura finanziaria. Il contratto è pertanto vincolante per la Civica Amministrazione nei limiti di tali impegni. Per la Civica Amministrazione il contratto diviene inoltre vincolante successivamente all'adempimento da parte dell'aggiudicatario degli obblighi connessi all'aggiudicazione; a tale fine, a pena di esclusione, il concorrente primo in graduatoria dovrà esibire dichiarazioni ed ogni altro documento richiesti dalla civica Amministrazione. La sottoscrizione del contratto e dei relativi allegati equivale a dichiarazione di conoscenza, da parte dell'aggiudicatario, delle norme vigenti in materia di affidamenti di servizi. Con la sottoscrizione del contratto l'aggiudicatario accetta espressamente tutte le clausole previste nel presente Capitolato e nei relativi allegati, nonché le norme cui rinviano il presente Capitolato e gli Allegati. L'aggiudicatario non può introdurre variazioni o modifiche unilaterali al contratto in assenza di autorizzazione della Civica Amministrazione; le modifiche non autorizzate non danno pertanto titolo a pagamenti o a rimborsi. Ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n. 163/06, nel corso di esecuzione del contratto la Civica Amministrazione può richiedere modifiche, variazioni nelle modalità di fornitura, oppure variazioni in termini di riduzioni o aumento nella fornitura dei servizi affidati e/o dei relativi importi, di carattere temporaneo o definitivo, qualora si verificino accadimenti non previsti dal presente Capitolato, nei seguenti casi:

- a) per esigenze derivanti da disposizioni normative;
- b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento;
- c) per eventi inerenti alla natura e specificità dei servizi o delle sedi, quali ad esempio l'ampliamento o la riduzione del numero dei posti nelle strutture che comportino trasferimenti di sede o riorganizzazioni dei servizi affidati;
- d) qualora cambino le condizioni connesse al fenomeno dell'immigrazione e tali condizioni incidano sui bisogni e sulla conseguente necessità di riorientamento del sistema di offerta;
- e) qualora si verificino variazioni delle disponibilità e delle compatibilità di bilancio.

Nelle circostanze sopra elencate la Civica Amministrazione può chiedere all'Aggiudicatario una variazione in aumento o in diminuzione del prezzo complessivo fino al 20%. In caso di richiesta di aumenti o riduzioni dei servizi, la Civica Amministrazione individuerà i costi dei servizi oggetto delle variazioni applicando gli importi aggiudicati. Qualora la Civica Amministrazione richieda un aumento delle prestazioni, l'aggiudicatario è tenuto ad integrare ed adeguare la garanzia. L'aggiudicatario è inoltre tenuto ad eseguire le modifiche di natura gestionale ed organizzativa che la Civica Amministrazione ritenga a condizione che tali variazioni non mutino sostanzialmente la natura dei servizi aggiudicati e non comportino maggiori oneri a carico dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario è tenuto ad attuare le modifiche e le variazioni richieste alle medesime condizioni previste dal contratto; in caso di riduzione, l'aggiudicatario rinuncia ad ogni richiesta di eventuale risarcimento. E' fatta salva l'applicazione dell'art. 57 c. 5 del D. Lgs. n. 163/06 relativamente all'affidamento al medesimo aggiudicatario di servizi complementari a quelli di cui all'art. 1 del presente Capitolato e non compresi nel progetto presentato in sede di offerta, ma strettamente necessari per il suo perfezionamento, nei limiti del 50% dell'importo originario del contratto.

ART. 21 - CONTROLLI - SOGGETTI LEGITTIMATI - MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE

Al fine di garantire la fornitura ottimale dei servizi oggetto della presente procedura, il soddisfacimento dei bisogni dei destinatari, la titolarità di tali servizi in capo alla Civica Amministrazione in particolare nell'ambito della funzione programmatica e di efficace ed efficiente allocazione delle risorse, il Settore competente svolge verifiche e controlli di natura quali-quantitativa sulla fornitura dei servizi aggiudicati. Tale Settore esegue i controlli per verificare efficienza, efficacia, economicità e congruenza dei servizi aggiudicati con il presente Capitolato e del relativo allegato 1 "Specifiche tecniche", con il progetto tecnico presentato dall'aggiudicatario, e con le norme che regolano la materia. Il Settore competente nomina il Responsabile del procedimento sui controlli al quale compete l'organizzazione dei controlli.

In caso di difformità e/o mancati adempimenti delle prestazioni contrattuali, con particolare riferimento a quelle rilevanti per la qualità, prima dell'eventuale applicazione di qualsiasi sanzione o penalità, il Dirigente del Settore competente contesta all'aggiudicatario le eventuali irregolarità e/o inadempienze riscontrate, cui l'aggiudicatario deve rispondere in base alle modalità descritte all'art. 26 del presente Capitolato.

Con particolare riferimento al trattamento dei lavoratori impiegati, in ogni caso e senza alcun preavviso il Settore competente può richiedere all'Aggiudicatario copia della seguente documentazione:

- per ogni lavoratore impiegato, modelli fiscali e previdenziali attestanti la contribuzione versata;
- buste paga corrisposte;
- documentazione relativa a turni ed orari svolti da ciascun lavoratore;
- contratto individuale di lavoro;
- ogni altra documentazione utile a verificare le posizioni dei lavoratori impiegati.

ART. 22 - CONTROLLO DI GESTIONE - STRUMENTI DI VALUTAZIONE

Nel periodo di fornitura dei servizi di cui all'art. 1 del presente Capitolato, mediante metodi e strumenti di controllo di gestione, l'aggiudicatario deve valutare i risultati e l'impatto dei servizi con eventuale riorientamento degli obiettivi in caso di scostamento e del conseguente riorientamento della gestione. Prima dell'inizio dell'affidamento, l'aggiudicatario deve comunicare in forma scritta al Settore competente i suddetti

strumenti, gli indicatori utilizzati, periodicità e modalità di applicazione. Il Settore competente può proporre ulteriori strumenti e modalità ad integrazione di quelli adottati dall'aggiudicatario, al fine di favorire l'utilizzo di criteri di valutazione omogenei.

ART. 23 - PENALITÀ – ESECUZIONE IN DANNO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Qualora l'aggiudicatario rifiuti di stipulare il contratto, la Civica Amministrazione provvede ad incamerare la garanzia provvisoria. In caso di gravi inadempimenti delle obbligazioni assunte dall'aggiudicatario e/o derivanti dalle norme in vigore, e fatti salvi i maggiori diritti della Civica Amministrazione, questa procederà all'incameramento della garanzia definitiva, restando impregiudicata la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo raccomandata A.R., ed all'eventuale richiesta di risarcimento dei danni. Oltre agli inadempimenti costituenti motivo di revoca del contratto per giusta causa, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo costituiscono gravi inadempimenti:

- mancata compilazione giornaliera del registro delle presenze degli ospiti delle strutture;
- mancata compilazione del registro relativo alle attività occupazionali;
- ritardi nell'esecuzione o mancata esecuzione entro i termini richiesti delle direttive impartite dalla Civica Amministrazione.

In caso di inadempimenti meno gravi, la Civica Amministrazione si riserva comunque la facoltà di risoluzione del contratto con le modalità sopra indicate qualora, dopo aver intimato in forma scritta almeno due volte all'aggiudicatario la puntuale osservanza delle obbligazioni assunte, questi compia nuovamente le irregolarità contestategli o non abbia presentato controdeduzioni accettate.

La Civica Amministrazione procede rispettivamente all'immediata contestazione formale dei fatti rilevati in caso di gravi inadempimenti, ed a seguito dei richiami citati in caso di inadempimenti meno gravi, invitando l'aggiudicatario a formulare le proprie controdeduzioni entro dieci giorni. Qualora entro tale termine non pervengano le controdeduzioni o queste ultime non siano accolte, la Civica Amministrazione dispone, a titolo di penale, la riduzione da un minimo del 5% ad un massimo del 15% del corrispettivo mensile. La suddetta penale è da intendersi complessivamente riferita ad uno od a più motivi. L'aggiudicatario deve provvedere immediatamente, comunque entro i termini stabiliti nella comunicazione, ad adeguare le proprie prestazioni a quanto previsto dal Capitolato e dalle norme che regolano la materia. In caso di gravi e persistenti carenze, irregolarità, omissioni o violazioni nell'esecuzione, anche parziale dei servizi aggiudicati con le modalità ed entro i termini previsti, la Civica Amministrazione potrà chiedere ad altri l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'aggiudicatario al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati alla Civica Amministrazione. Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, la Civica Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'Aggiudicatario ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che in tal caso l'aggiudicatario dovrà reintegrare. Le interruzioni del servizio aggiudicato per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti, né ad indennizzi, a condizione che esse siano tempestivamente comunicate, qualora possibile. In caso di interruzione per cause imputabili all'aggiudicatario, la Civica Amministrazione si riserva la facoltà di addebitare allo stesso i danni conseguenti. La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C. C., nonché in via di autotutela, rivalendosi sull'aggiudicatario a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa mediante

l'incameramento della garanzia definitiva; fatto salvo in ogni caso il recupero delle maggiori spese sostenute dalla Civica Amministrazione in conseguenza dell'avvenuta risoluzione del contratto. Il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Civica Amministrazione, in forma di lettera raccomandata A/R. La risoluzione del contratto, fa sorgere a favore della Civica Amministrazione la facoltà di affidare i servizi di cui all'art. 1 del presente Capitolato alla ditta che segue immediatamente nella graduatoria, o ad altra ditta, a maggiori spese dell'aggiudicatario inadempiente, con diritto della Civica Amministrazione al risarcimento degli eventuali danni, oltre all'incameramento della garanzia definitiva di cui all'art. 113 del D.Lgs. n.163/2006 a titolo di penale. La Civica Amministrazione si riserva di non ammettere alla partecipazione a successive gare analoghe le ditte che si sono rese responsabili di gravi inadempienze in danno della Civica Amministrazione stessa in base all'art. 38, lettera f) del D.Lgs. n.163/2006.

ART. 24 - OSSERVANZA DI LEGGI E DECRETI

L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza di tutte le leggi, i decreti, i regolamenti e di tutte le prescrizioni emanate nel corso dell'esecuzione del contratto. Le sanzioni previste dalle norme vigenti saranno a carico del contravventore sollevando da ogni responsabilità la Civica Amministrazione. Per quanto non espressamente indicato nel presente atto si fa riferimento agli artt. 1655 e segg. del C. C.. In particolare, la Civica Amministrazione si riserva di procedere alla riduzione del contratto, in caso di diminuzione degli stanziamenti previsti, in applicazione di disposizioni previste dalle Leggi Finanziarie.

L'aggiudicatario è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela antinfortunistica e sociale degli addetti alla fornitura dei servizi oggetto del presente Capitolato. L'aggiudicatario è tenuto a dare piena attuazione, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altro obbligo o patto nei confronti degli addetti che saranno impiegati nei servizi oggetto della procedura. In applicazione dell'art. 20 comma 3 D.Lgs 81/2008 gli addetti ai servizi oggetto della presente procedura dovranno essere muniti di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità dell'addetto e l'indicazione del datore di lavoro, nonché la data di assunzione e in caso di subappalto la relativa autorizzazione; gli addetti saranno pertanto tenuti ad esporre detta tessera durante la fornitura dei servizi oggetto della presente procedura. Il mancato rispetto di tale obbligo comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 55 comma 4 lettera m) del D.Lgs 81/2008. L'aggiudicatario è direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatesi nell'esecuzione della fornitura, derivanti da cause di qualunque natura ad esso imputabili o che risultino arrecati dai propri addetti, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte della Civica Amministrazione. L'aggiudicatario è altresì tenuto, ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010 e s.m.i., ad assumersi l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e dei conseguenti adempimenti.

ART. 25- DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI CREDITO

Ai sensi dell'art. 80 del Regolamento dei Contratti della Città di Torino e dell'art. 118, c. 1 del D. lgs. 163/2006, il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. Ai sensi dell'art. 73 del Regolamento dei Contratti le cessioni di credito, nonché le procure e le deleghe all'incasso successive al perfezionamento del contratto non hanno alcun effetto ove non siano preventivamente autorizzate dalla Civica Amministrazione. La cessione deve essere notificata alla Civica Amministrazione. L'autorizzazione è rilasciata con

determinazione del dirigente, previa acquisizione della certificazione prevista dalla L. 19 marzo 1990 n. 55 e s.m.i.

ART. 26 - SPESE D'ATTO, CONTRATTO ED ONERI DIVERSI

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto sono a carico dell'aggiudicatario, compresi i diritti di segreteria e le spese di registro eventuali, ad eccezione dell'IVA che sarà rimborsata all'aggiudicatario da parte della civica Amministrazione.

ART. 27 - FALLIMENTO O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DELLA TITOLARITA' DEL CONTRATTO

L'Aggiudicatario si obbliga per sé e per i propri eredi ed aventi causa. In caso di fallimento o altre procedure di liquidazione in capo all'aggiudicatario, l'aggiudicazione si intende revocata e la Civica Amministrazione provvede a termini di legge. In caso di morte dell'aggiudicatario, è facoltà della Civica Amministrazione scegliere, nei confronti degli eredi e/o aventi causa, tra la continuazione o la risoluzione del contratto. Per ulteriori modificazioni del contratto si applicano gli artt. 80, 81 e 82 del Regolamento sulla Disciplina dei Contratti della Città di Torino, nonché l'art. 116 del D.Lgs. 163/2006.

ART. 28 - DOMICILIO E FORO COMPETENTE

A tutti gli effetti della gestione dei servizi aggiudicati l'aggiudicatario deve eleggere il proprio domicilio legale in Torino. Per tutte le controversie inerenti a validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di affidamento, sarà esclusivamente competente il Foro di Torino.

ART. 29 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - INFORMAZIONI

Il Responsabile del procedimento è il funzionario in P.O. Francone Angela. Per eventuali informazioni si può contattare il funzionario in P.O. Roberto Samperi (011.44.29.450 oppure 011.44.29.430).

LA DIRIGENTE
Dott.sa Laura CAMPEOTTO

SPECIFICHE TECNICHE

1. Beneficiari degli interventi

Il Centro di Accoglienza residenziale è rivolto a donne straniere richiedenti asilo/rifugiate titolari di protezione sussidiaria o umanitaria alle quali sia rilasciato il relativo permesso di soggiorno, fatta eccezione per le richiedenti asilo per le quali è sufficiente la presentazione della ricevuta rilasciata dalla Questura a seguito dell'istanza di richiesta di asilo presentata dall'interessata. L'accoglienza sarà rivolta a donne sole o con bambini.

Il servizio di assistenza e sostegno all'integrazione sociale e al rimpatrio volontario è rivolto a stranieri richiedenti asilo/rifugiati, titolari di protezione sussidiaria o umanitaria ai quali sia rilasciato il relativo permesso di soggiorno (o ricevuta dell'istanza alla Questura in caso di richiedenti asilo). I beneficiari sono individuati dall'Ufficio Stranieri del Comune di Torino tra i beneficiari del progetto Hopeland.

2. Numero Posti Letto per accoglienza residenziale femminile

N° 10 posti totali.

È possibile inserire fino ad un massimo di due minori di età inferiore ai sei anni figli delle ospiti. I minori non rientrano nel computo dei posti totali.

3. Funzionamento del servizio

Il servizio di accoglienza deve essere garantito per 24 ore al giorno con la presenza quotidiana di un operatore dal lunedì al sabato e con un programma di lavoro funzionale alla gestione dei progetti individuali. Si prevede che le attività di pulizia della comunità siano svolte dalle ospiti con un'organizzazione interna da concordare con l'Ufficio Stranieri.

Il servizio di assistenza e sostegno all'integrazione sociale e al rimpatrio volontario dovrà essere garantito per un totale di 38 ore settimanali comprese tra il lunedì e il venerdì, con gli orari di apertura che dovranno essere concordati con l'Ufficio Stranieri.

4. Personale

Si prevede l'impiego di:

N. 2 educatori a tempo parziale (19 ore sett.) da impiegarsi soprattutto nelle attività connesse al funzionamento del centro di accoglienza. Non è ammessa la proposta di un solo educatore.

Gli educatori devono essere in possesso di specifico diploma.

N. 2 operatori a tempo parziale con esperienza acquisita. Non è ammessa la proposta di un solo operatore.

Gli operatori devono aver maturato esperienza di almeno 1 anno in servizi rivolti a stranieri, in particolare in attività di "tutoring", ricerca casa, inserimenti lavorativi, ecc... ed essere in possesso di diploma scuola media superiore.

5. Locali

I locali e gli arredi del centro di accoglienza sono messi a disposizione dall'aggiudicatario e

devono essere disponibili per l'avvio del servizio di accoglienza entro quindici giorni dall'aggiudicazione.

Gli stessi, per la durata del presente contratto, non potranno essere destinati ad attività diversa da quella prevista dal presente capitolato.

Per quel che riguarda l'accoglienza, occorre indicare:

- l'esatta ubicazione della struttura, il numero di vani di cui è composta, la superficie complessiva, l'esistenza di spazi di ritrovo comuni ed il numero di servizi igienici disponibili, specificando se si tratta di un unico centro di accoglienza o di due o più alloggi;
- il titolo di disponibilità delle strutture (proprietà, locazione, comodato...);
- l'agibilità dei locali e deve essere fornita la planimetria dei locali messi a disposizione.

E' fatto salvo il rispetto delle norme relative all'abitabilità, alla sicurezza e prevenzione incendi stabilite dalla normativa vigente.

Qualora, durante lo svolgimento del servizio, con legge regionale venissero determinati, ai sensi dell'art. 40 D. Lgs. 286/98, i requisiti strutturali e gestionali dei centri di accoglienza per stranieri non comunitari, il gestore dovrà adeguarsi nei termini previsti dalla sopravvenuta normativa.

Per la struttura messa a disposizione dal concorrente per il servizio di assistenza e sostegno occorre indicarne l'esatta ubicazione fornendone una esauriente descrizione.

Deve essere indicato:

- il titolo di disponibilità dei locali (proprietà, locazione, comodato...);
- l'agibilità dei locali e deve essere fornita la planimetria dei locali messi a disposizione.

E' fatto salvo il rispetto delle norme relative all'abitabilità, alla sicurezza e prevenzione incendi stabilite dalla normativa vigente.

6. Caratteristiche del Servizio

L'attività di accoglienza, oltre all'ospitalità notturna e diurna, deve garantire le seguenti prestazioni:

- organizzazione e gestione della pulizia e igiene dei locali;
- vitto e spese per attività di socializzazione;
- accompagnamento sociale per la positiva conduzione dei programmi di inserimento;
- favorire l'accesso ai servizi pubblici esistenti sul territorio, con particolare riguardo al Servizio Sanitario Nazionale ed al diritto all'istruzione per i minori;
- informazione ed orientamento relativa ai corsi di alfabetizzazione, di lingua italiana, di orientamento sociale e al mercato del lavoro e di formazione professionale;
- supporto nella ricerca di opportunità lavorative e abitative.

Per ogni ospite viene predisposto, in accordo con l'operatore referente del Settore Stranieri e Nomadi, un programma individualizzato.

Gli educatori dovranno verificare, attraverso momenti comunitari e/o incontri individuali, l'andamento dei progetti individualizzati, mantenendo un costante e stretto collegamento con gli operatori referenti del Settore Stranieri e Nomadi.

Le ammissioni e dimissioni vengono disposte dal Responsabile del Settore Stranieri e Nomadi.

Il gestore elabora un regolamento interno di funzionamento del servizio, confrontandolo con i Funzionari del Settore Stranieri e Nomadi.

L'utente che usufruisce di un periodo di accoglienza temporanea, deve essere, per quanto è possibile, corresponsabilizzato nella gestione del centro e nell'organizzazione delle attività di integrazione, sperimentando forme di autogestione.

Il Servizio di assistenza, sostegno all'integrazione sociale e rimpatrio volontario è rivolto ai beneficiari del progetto Hopeland, viene svolto presso una struttura messa a disposizione dall'aggiudicatario, dovrà garantire a tutti i beneficiari degli interventi anche le seguenti prestazioni:

- a.** erogazione per conto della Città di Torino di interventi economici e titoli per l'acquisto di servizi (erogazione pocket money, ticket restaurant, vestiario, tessere telefoniche, abbonamenti e biglietti per il bus urbano ed extraurbano, eventuale materiale ludico e materiale per bambini, contributi per la locazione di alloggi, contributi per arredi per alloggi beneficiari, contributi straordinari per l'uscita dal progetto, contributi relativi all'integrazione; contributi economici straordinari vari, eventuali spese sanitarie (occhiali, protesi ecc....) ed altri interventi.
Tutti gli interventi e prestazioni dovranno essere concordati di volta in volta con gli operatori dell'Ufficio Stranieri, e rivolti a favore di stranieri Richiedenti Asilo, Rifugiati e con protezione sussidiaria o umanitaria;
- b.** gestione e aggiornamento della banca dati del Servizio Centrale del sistema di protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati in collaborazione con gli operatori dell'Ufficio Stranieri;
- c.** ricerca di opportunità formative e lavorative e relativi accompagnamenti e tutoraggi;
- d.** ricerca soluzioni abitative;
- e.** informazione, consulenza e collaborazione relativi ai programmi di rientro volontario;
- f.** supporto logistico in merito al viaggio di ritorno limitatamente alla parte che si svolge in territorio nazionale.
- g.** orientamento ai servizi ed informazioni agli stranieri richiedenti asilo, la gestione di progetti di integrazione sociale in raccordo con gli operatori dell'Ufficio Stranieri.
- h.** Supporto nei casi di ricongiungimento familiare;

La tipologia delle prestazioni economiche viene definita dal D.Lvo n. 140/2005. Le prestazioni (pocket money, abbonamenti bus, contributi straordinari, contributo alloggi ecc..., erogati per conto della Città di Torino), la tipologia dei titoli per l'acquisto di servizi, i criteri e requisiti per la loro erogazione vengono definiti dalle deliberazioni della Giunta Municipale mecc.n. 200206251/19 del 6/8/2002 e mecc.n. 200209683/19 del 26/11/2002. Le misure di sostegno sono previste dal progetto Hopeland come approvato dal Ministero dell'Interno. I relativi fondi verranno impegnati con specifici provvedimenti dirigenziali.

LA DIRIGENTE
Dott.sa Laura CAMPEOTTO